



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

**DISEGNO DI LEGGE 27 dicembre 2018, n. 3**

**Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021**

D'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti

Presentato il **27 dicembre 2018**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

## **DISEGNO DI LEGGE 27 dicembre 2018, n. 3**

### **Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021**

#### INDICE

- Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*
- Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*
- Art. 4 - *Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni*
- Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*
- Art. 6 - *Fidejussioni*
- Art. 7 - *Variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021*
- Art. 8 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*
- Art. 9 - *Entrata in vigore*
- Allegato A - *Variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021 - entrate (articolo 7, comma 1)*
- Allegato B - *Variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021 - uscite (articolo 7, comma 2)*
- Allegato C - *Allegati al bilancio (articolo 7, comma 4)*
- Allegato D - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 7, comma 5)*
- Allegato E - *Copertura degli oneri (articolo 7, comma 6)*
- Allegato F - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011(articolo 8)*

#### Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 72 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"7 bis. I contributi in conto capitale previsti da quest'articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"11 bis. I contributi in conto capitale previsti da quest'articolo possono essere concessi anche sotto forma di contributi in annualità; in tal caso la Giunta provinciale può deliberare i criteri e le modalità per la determinazione del valore delle quote annuali."

3. Con riferimento all'emergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73, la Provincia, per ripristinare il decoro urbano e il paesaggio, può concedere contributi ai proprietari per il ripristino dei beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in centro

abitato, come delimitato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. Per le finalità di quest'articolo può essere concesso il contributo anche per beni immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Criteri e modalità per l'attuazione di questo comma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011.

4. Per i fini del comma 3 con la tabella D è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2019 sull'unità di voto 11.02.

#### Art. 2

##### *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

1. La lettera e ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 è sostituita dalla seguente:

"e ter) a garantire un'adeguata copertura assicurativa ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, compresa l'utilizzazione delle attrezzature di servizio; a tal fine può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari per la stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari appartenenti alle predette organizzazioni, per danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei loro compiti. Sono rimborsabili, in ogni caso, i costi di polizze assicurative che prevedono la copertura integrale del danno, compreso quello causato per colpa grave. In alternativa la cassa può sostenere i costi per la stipulazione diretta, da parte della Provincia, di polizze di assicurazione aventi le medesime finalità."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella D è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 11.01

#### Art. 3

##### *Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "In relazione alla carenza di medici di continuità assistenziale, fino alla definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'azienda può attribuire loro incarichi a tempo determinato per garantire il servizio di continuità assistenziale, prescindendo dai limiti temporali previsti per questi medici dalla disciplina contrattuale vigente."

Art. 4

*Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni*

1. In attesa della revisione della legislazione provinciale relativa alla definizione dei rapporti tra i diversi livelli di governo dell'autonomia trentina, anche con riferimento all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei comuni, è sospeso l'obbligo di adozione da parte dei comuni dei provvedimenti previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dalla relativa disciplina attuativa non ancora adottati alla data di entrata in vigore di questo comma.

2. È fatto salvo l'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 5

*Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020".

Art. 6

*Fidejussioni*

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2019, per un importo massimo di 100 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.

Art. 7

*Variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021), sono inserite le variazioni previste nell'allegato A.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge provinciale n. 16 del 2018, sono inserite le variazioni previste nell'allegato B.

3. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa presentano le seguenti variazioni:

- a) anno 2019, in termini di competenza: + 11.800.000 euro;
- b) anno 2020, in termini di competenza: - 30.000.000 euro.
- c) anno 2021, in termini di competenza: - 40.000.000 euro.

4. In relazione alle variazioni apportate dai commi 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C, previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

5. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

6. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste nell'allegato E.

#### Art. 8

##### *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato F.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato F.

#### Art. 9

##### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.